



La normativa europea

1) Direttiva del Consiglio d'Europa che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dal genere, dalla razza, e dall'origine etnica.

Dir. 29 giugno 2000, n. 2000/43/CE Articolo 11

Promozione del Dialogo sociale.

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

2) La convenzione di Istanbul

Attraverso tale convenzione, il Consiglio D' Europa intende fornire una rete internazionale, giuridicamente vincolante, che miri a fornire direttive di prevenzione e protezione di qualsiasi donna vittima di violenza senza alcuna discriminazione. Più precisamente, la finalità è quella di "prevenire e contrastare la violenza intrafamiliare e altre specifiche forme di violenza contro le donne".

Capitolo III - Art.12 Obblighi Generali "Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini".

Capitolo III- Art. 16 Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento riporta che "le Parti adottano le misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali" al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali e relazionali che conducono alla violenza stessa.

La legislazione nazionale

Legge n. 119 del 15 ottobre 2013. Tale legge sottolinea come un intervento nella direzione del trattamento degli autori di violenza contro le donne sia fondamentale, ritenuto che "il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire il trattamento punitivo di tali atti"; in maniera innovativa sostiene che sia necessario introdurre inoltre "misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica". Altresì l'Art. 3 della suddetta legge definisce con maggiore chiarezza che sono da ritenersi autori di violenza domestica, coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che tale autore condivide o abbia condiviso la residenza con la vittima.



Quanto espresso dalla legge è chiaro e rende la lettura del fenomeno della violenza di genere più complessa di quanto finora ritenuto, poiché implica una responsabilità non solo giuridica, ovvero dell'individuo rispetto alla propria condanna, ma anche e soprattutto sociale, ovvero di come “la violenza di genere” viene più o meno direttamente sostenuta e rafforzata dalla collettività e da vari agenti sociali coinvolti; in quest'ottica, l'obiettivo delle nuove disposizioni legislative non è solo quello di condannare ma anche di intervenire sul piano sociale, riconoscendo le radici del fenomeno nello sviluppo di specifici contesti sociali e relazionali della nostra cultura e individuando nella prevenzione un valido strumento di intervento volto al cambiamento di tale condizione piuttosto che alla stigmatizzazione della violenza.

Tale legge ha dunque la chiara finalità non solo di inasprire la pena giuridica contro gli autori di violenza, quanto di attivare con urgenza “misure di carattere preventivo da realizzare mediante la predisposizione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che contenga azioni strutturate e condivise, in ambito sociale, educativo, formativo e informativo”. L'Art. 5 della citata legge espone in maniera completa le finalità perseguite dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, in particolare ai punti A e B è riportato che si intende “prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza di uomini e ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne”, inoltre si intende “promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere...”

L' Art 5 dispone che tale piano deve essere “predisposto in sinergia con la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020”.

La legislazione Regionale

1) *Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: “Statuto della Regione Campania”.*

Articolo 5: “Valore della differenza di genere”

“la Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana”

2) *Legge Regionale n.22 del 21 luglio 2012* il Consiglio Regionale ribadisce la sua posizione rispetto al contrasto della violenza di genere e rispetto alle più recenti linee guida nazionali ed europee.

3) *Legge per la dignità e la cittadinanza sociale* e dalla legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2- *Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*- promuove l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza di genere. Per le finalità indicate al comma 1 del cit. art. la Regione promuove politiche specifiche attraverso gli strumenti di programmazione sociale e sanitaria.

Inoltre, la legge regionale del 2011, che disciplina gli interventi di integrazione socio-sanitaria, individua le azioni volte alla definizione e valorizzazione del ruolo delle associazioni di volontariato e promozione sociale e la loro utilizzazione per la realizzazione di progetti di integrazione socio-sanitaria.